

Chi è il whistleblower o segnalante?

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia violazioni (es. comportamenti, atti od omissioni) che ledono l'integrità della società, di cui è venuta a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo privato.



Chi può effettuare la segnalazione?

- ✓ i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali; gli azionisti;
- ✓ i dipendenti e i collaboratori aziendali (a titolo di solo esempio: stagisti, tirocinanti, lavoratori somministrati etc.);
- ✓ i partner commerciali, i clienti, i fornitori, i consulenti, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con la società.

Anche quando il rapporto è in corso o non è ancora iniziato, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico.

Cosa segnalare?

- ✓ Condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs 231 /2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione (es. Leggi, regolamenti e provvedimenti di Autorità, Codice Etico del Gruppo Silvateam, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.lgs 231/01, policy e procedure interne)
- ✓ Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (es. reati ambientali quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi);
- ✓ Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (es. frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- ✓ Atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione (es. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di stato)
- ✓ Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

Cosa non segnalare?

Non sono segnalazioni whistleblowing e non saranno, quindi, prese in considerazione:

- Contestazioni, rivendicazioni o richieste personali relative al proprio rapporto di lavoro (da inviare alle funzioni del Personale di competenza)
- Reclami relativi a disservizi delle prestazioni rese dalle società del Gruppo Silvateam (da inviare alle dedicate funzioni aziendali)
- Le informazioni manifestamente prive di fondamento, così come quelle ottenute solamente attraverso indiscrezioni o voci scarsamente attendibili (comunemente denominate "voci di corridoio").



Come segnalare?

- 1) **Canale Interno** per le segnalazioni:
 - ✓ in forma scritta: mediante la piattaforma informatica <https://silvateam.openblow.it/> oppure
 - ✓ in forma orale: mediante linea telefonica dedicata o su richiesta del whistleblower, mediante un incontro diretto con il gestore delle segnalazioni

Le linee telefoniche dedicate per singola società sono le seguenti:

 - 0174/030001 - JRS Silvateam Ingredients S.r.l.
 - 0174/030002 - Silvateam S.p.A
 - 0174/030003 - Ledoga S.r.l.
 - 0174/030004 - Silvachimica s.r.l.
- 2) **Canale esterno** per le segnalazioni, istituito e gestito dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
- 3) **Divulgazione pubblica**

Il canale principale da prediligere in ordine di priorità è il canale interno mentre per il ricorso alla segnalazione esterna e alla divulgazione pubblica vi sono *condizioni specifiche*:

La persona segnalante, nei casi in cui ricorra una delle seguenti condizioni, *può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)*:

- ✓ Nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna, anche se attivato, non è conforme alla legge;
- ✓ Ha già inviato una segnalazione tramite i canali di segnalazione interna ma la stessa non ha avuto seguito;
- ✓ Ha fondati motivi di ritenere che, se facesse una segnalazione interna, alla stessa, non vi sarebbe un seguito efficace seguito oppure si ritiene che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ✓ Ha fondati motivi di ritenere che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni all'ANAC possono essere trasmesse in forma scritta, compilando il modulo online appositamente predisposto sul sito dell'ANAC.

La persona segnalante *può effettuare una divulgazione pubblica* se, alla data della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- ✓ ha prima segnalato internamente ed esternamente o direttamente esternamente, ma non sia stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla segnalazione nei termini previsti dalla normativa
- ✓ ha fondati motivi di ritenere che possa esservi un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- ✓ ha fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Le segnalazioni possono:

- ✓ avere ad oggetto condotte illecite o violazione del Modello Organizzativo 231 ed essere effettuate solo attraverso il canale interno
- ✓ avere a oggetto violazioni del diritto UE ed essere effettuate attraverso il canale interno, esterno o divulgazione pubblica.

Contenuto e caratteristiche della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- qualifica del soggetto che effettua la segnalazione;
- descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione, se conosciute, delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali persone a conoscenza dei fatti;
- allegare eventuali documenti o file multimediali utili ai fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il segnalante abbia conoscenza diretta nell'ambito del contesto lavorativo privato, avendo lo stesso fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della comunicazione oltre che tempestive rispetto alla conoscenza dei fatti.

Inoltre, le segnalazioni devono essere basate su fondati sospetti di violazioni già commesse o non ancora commesse nonché su condotte volte ad occultarle.



Forme di tutela e divieto di ritorsione

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito all'esistenza e al contenuto della segnalazione e all'attività compiuta al riguardo e garantiscono la riservatezza sull'identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Eventuali segnalazioni ricevute in forma anonima saranno prese in considerazione a discrezione di Silvateam, sulla base della fondatezza, accuratezza e veridicità degli elementi forniti.

Gestore delle segnalazioni

Il gestore delle segnalazioni è individuato nella figura della funzione Internal Audit, Risk Management & Compliance, in quanto organo dotato di autonomia, imparzialità ed indipendenza.

Cosa accade dopo la segnalazione?

Tutte le segnalazioni saranno oggetto valutazione e istruttoria per l'accertamento dei fatti da parte del gestore delle segnalazioni seguendo prassi rigorose di ricerca di elementi oggettivi e seguiranno il seguente iter:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrano giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

Le conseguenti decisioni e le possibili azioni sanzionatorie saranno demandate ad un team di valutazione ad hoc istituito, per garantire la collegialità della decisione.

Nel caso in cui una segnalazione venga inviata tramite il canale di segnalazione esterna, l'ANAC procederà ad inviare alla persona segnalante un avviso di ricevimento di segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione e a fornire un riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento l'esito finale.

Responsabilità del segnalante

I dipendenti che utilizzano in modo scorretto i canali Whistleblowing saranno sottoposti a procedimenti disciplinari. Per gli altri Destinatari diversi dai dipendenti, l'utilizzo scorretto può determinare responsabilità di natura contrattuale ed extracontrattuale.

Le segnalazioni calunniose o diffamatorie sono vietate e sanzionate secondo legge. Potranno altresì essere fonte di responsabilità in sede disciplinare, eventuali forme di abuso dello strumento whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto del canale interno Whistleblowing.

